

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

Diploma dell'Imperatore Ottone II.

(Tratto dal Codice Trevisani.)

Il diploma che pubblichiamo in oggi, fu tratto dal Verci, "Storia della Marca Trevigiana", il quale l'ebbe a leggere nel Codice Trevisani; altri lo avevano veduto certamente in questo Codice medesimo, e lo avevano posto alle stampe, però non completo, nè in tale lezione da poterne trarre quel senso che è richiesto per l'intelligenza. Il testo che diamo è scorretto assai, nè del tutto completo mancandovi qualche parola, là appunto dove è desiderio che fosse completo. Avremmo potuto porvi in parecchie parti con tutta sicurezza la mano, ma ci siamo astenuti dal farlo, perchè abbiamo speranza che il testo errato ed imperfetto dia incitamento a chi ne ha mezzo di farne riscontro, non diremo coll'autografo, mal con Codice migliore di quello che ebbe in suo potere il Verci. Il documento è di troppa importanza per le cose di Grado e dell'Istria, precipuamente di questa (diciamo così perchè vi abbiamo rivolto il pensiero) sembrando a noi che vi si contengano indicazioni assai propizie per riconoscere le condizioni di civile ed ecclesiastico governo di quell'epoca, le quali poi guidano con bella sicurezza alla ricognizione di cose più antiche, e ne svilupperemo in questo articolo gli argomenti.

Allorquando nell'articolo su Venezia ci femmo a parlare del Codice Trevisani, custodito in quella Biblioteca Marciana, lo abbiamo giudicato cogli occhi corporei, e nell'improntitudine della mente che vi corse sopra, non d'altro occupandosi che di quel preciso esemplare che ci stava sott'occhio. Senonchè ritornato il pensiero a quella raccolta che per l'Istria è di tanta importanza, e volendo cercare ragione perchè in quel manoscritto non trovassimo registrata carta della quale avevamo desiderio e bisogno, e che altri disse di avervi letta, abbiamo rovistato fra i pochissimi nostri libri, per averne notizie, che dalla mente erano già sfuggite. Trovammo nel sesto volume dell'opera = *Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo* = del Conte Marco Fantuzzi e precisamente a pagina XII del Prospetto, parecchie indicazioni che ci parvero non isgradevoli ai nostri lettori, e che perciò qui ripetiamo. E lo facciamo perchè l'opera del Fantuzzi non è facile ad aversi, ed il Fantuzzi passò gran parte della vita raccogliendo carte antiche e pubblicandone sei volumi, affinchè servissero di materiali alla storia della sua patria Ravenna e delle circostanti città; persuaso come era, non potersi comporre le storie sui

solli racconti, ma doversi trarre precipuo sussidio dai monumenti di ogni tempo; giovare i documenti allo studio in ogni ramo di scibile, ed averne le scienze tutte giovamento. Parecchie carte pubblicò il Fantuzzi che riguardano l'Istria e nominatamente il Monastero dei Benedettini sull'Isola di S. Andrea presso Rovigno, e la città di Pola; però di carte istriane, parecchie sono indicate soltanto . . . , ma noi sortiamo dal propostoci, e per rinvenirvi, togliamo dall'opera del Fantuzzi, ciò che egli ebbe a registrarvi sul Codice Trevisani.

— Bernardo Trevisani, patrizio veneto, letterato di gran conto, ed autore del trattato della Laguna di Venezia, e di altre opere fece per suo uso, o fece far copia nell'Archivio segreto della Repubblica di Venezia di molti monumenti che esistevano nei Libri detti "Pactorum", e "Commemorialia", di quell'Archivio. Questi libri di patti e memorie erano copia autenticata con formale ricognizione di più Notai dei monumenti originali, che esistevano e che tuttor esistono, sebbene confusi, nello stesso Archivio. Non può quindi dubitarsi della fede dei monumenti descritti nei libri dei Patti, e Commemoriali, e neppure della copia Trevisana esistente anch'essa colà, e nemmeno delle copie che da questa furono tratte.

Non pertanto non mancano tutte queste copie di errori, come può anche riconoscersi da quei monumenti che esibisco. Lo stesso Codice Trevisano si assicurò essere stato mal copiato, ed è probabile che li Notai, li quali collazionavano le copie scritte nei libri dei patti e memorie, non bene intendessero li caratteri delle antichissime carte, dalle quali furono estratte. Non avendo avuto mezzi per collazionare io medesimo le carte che produco, ne pregai altri, ma fui assicurato che il Codice Trevisano era di un pessimo carattere e non intelligibile (suppongo da quelli che non intendono li vecchi caratteri), che non era facile fare il rincontro coi Libri dei Patti e Commemoriali, e che li originali erano troppo confusi. Fin qui il Conte Marco Fantuzzi, il quale alle sue aggiunse le cose dette dall'Apostolo Zeno e dal Doge Foscarini.

L'Apostolo Zeno così scriveva di esso a Monsignor Fontanini (Lettere del Zeno, Tomo IV, pag. 427): — Di quel bel Codice di patti, che aveva il sig. Bernardo Trevisano, mi sovviene in altro tempo di averle comunicata una piena notizia. Questo prezioso Codice dopo la morte di Monsignor da Verona (fratello di Bernardo) insieme con tutti gli altri della Libreria Trevisana spettante alle cose Veneziane sono passati nel suddetto Archivio di ordine pubblico datone a Monsignor di Feltre Suarez, che

insieme coi fratelli è rimasto erede di esso Monsignor suo Zio.

Il Doge Marco Foscarini nell'opera della letteratura Veneta pag. 151 dopo di aver scritto: che sebbene quel volume sia una mera copia cavata dagli atti autentici, sono due secoli e mezzo, e contenga poco più di un saggio, che abbiamo intorno alle età passate, non pertanto esaltasi ignorantemente, quasi unico ricerca di vecchie memorie — soggiunge: Il Codice detto Trevigiano da Bernardo Trivigiano, che ne fu l'ultimo possessore abbraccia 270 documenti presi dal tempo più antico sino al 1394. Ora i più vecchi di tali monumenti furono tratti da un numero infinitamente maggiore, che ne conserva l'Archivio pubblico. Ciò nonostante fu creduto per alcuni, che il Codice Trevigiano fosse uno spoglio intero degli Archivi nostri: Alla qual credenza diede per avventura argomento lo stesso titolo del MSS. che in luogo di essere chiamato una Raccolta di alcuni documenti conservati nell'Archivio segreto della Repubblica, porta in fronte: "Series Literarum, Privilegiorum, et Factorum Pontificum Imperatorum et aliorum Principum ad Venetorum Ducatum et Ecclesias spectantium ab anno 700 circiter, usque ad 1400.", Il carattere del Libro è del 1500, già entrato.

In altro passo il Conte Fantuzzi dice del Codice Trevigiano — Questi libri di copie degli antichi e notabili monumenti furono dal Senato fatti fare a maggiore conservazione degli originali, ed a comodo e non raro uso del Consiglio dei X. Due anni sono ne vidi uno che mi assicuraron simile agli altri. Era della maggiore grandezza, la carta nitida e piena, li caratteri grandi, chiari e belli, e la legatura magnifica. Li monumenti del Codice Trevisano, e li altri contenuti nei libri dei Patti e Memorie, non che quelli che si conservano in tanti archivi veneti pubblici e privati, mi fanno desiderare, che qualcuno si carichi della compilazione di un Codice Diplomatico Veneto. Egli comprenderebbe cose nuove ed interessantissime per la Storia veneta ed italiana non solo, ma anche per l'orientale. Pochi sono li monumenti Veneti pubblicati dal Muratori, e non tutti importanti quelli pubblicati da Flaminio Corner. Qua e là ve ne è qualche altro, ma li più importanti ed illustri sono ancora inediti. —

L'Abbate Canonici possedeva un Codice siffatto con ad ogni monumento la citazione a numeri dei libri dei patti e commemoriali. Altro ne ebbe il Verci, autore della "Storia della Marca Trevigiana"; del Codice Trevisani fece grande uso il Coleti nell'"Italia sacra"; ed il conte Gianrinaldo Carli ne trasse parecchie carte che pubblicò nell'appendice alle "Antichità italiane".

Qualunque ei siasi il testo del Diploma di Ottone II che pubblichiamo come tratto da uno degli esemplari del Codice Trevisani, ne diremo qualcosa. E prima di ogni altra che nel tempo in cui Carlomagno impadronivasi dell'Istria, questa consideravasi ancora abbinata alla Venezia antica ristretta alle isole dell'estuario ed a qualche lembo del Litorale, ambedue soggette all'imperatore bizantino, ambedue soggette allo stesso Duca, o Doge nel governo civile, ed allo stesso metropolita che aveva nome di patriarca gradense, nel governo ecclesiastico.

Tutte le terre che erano già in potere dei Longobardi erano state ad istanza del Re longobardo Liutprando sottoposte alla giurisdizione del prelado di Cividale che aveva preso nome da Aquilejese I tentativi di Carlomagno d'impadronirsi della Venezia essendo andati a vuoto, è naturale che il Re prediligesse il patriarca d'Aquileja proprio suddito, di confronto al Patriarca di Grado suddito del Principe Veneto, e che la giurisdizione metropolitana di questi, e gli altri diritti suoi sulle terre dell'Imperatore nominatamente dell'Istria periclitassero. Difatti colla novella dominazione, dei Franchi cioè, cominciarono le questioni per lo diritto metropolitico sull'Istria, ed abbiamo pubblicato in quest'anno le lamentazioni dei Gradensi contro la restituzione dei diritti metropolitici ad Aquileja, questioni che decise e composte terminarono a vantaggio di questa, ristretta Grado ai vescovati dell'estuario.

Notiamo ancora, ritenersi da noi che i comuni di mare dell'Istria fossero fino dai tempi romani soggetti alle cose di mare, con tributi e colle persone, alla foggia di altre provincie; dapprima per la flotta di Ravenna, dal 105 impoi per la flotta Aquilejese che risedeva nell'estuario veneto, e che fino da allora li comuni istriani fossero in diversa condizione, marittima degli uni, terrestre soltanto degli altri; diversità che concordava colla divisione in due razze diverse dei popoli che l'abitavano. Le città marittime facevano capo dapprima in Grado poi in Venezia.

Le condizioni marittime e le dipendenze conseguenti non cessarono per la conquista dell'Istria fatta da Carlomagno, sebbene non manchino prove che gl'Istriani prestassero a malincuore il servizio di mare; queste condizioni dovrebbero essere state fissate nel trattato tra Carlomagno e Niceforo, allorquando l'imperatore bizantino riconoscendo la conquista, faceva cessione dell'Istria e ne fissava i patti. Noi crediamo che fino d'allora si designasse col nome: *Histria supra mare* la parte d'Istria soggetta alle cose di mare, o col nome di *Marinus Terminus*, voce quest'ultima che vediamo applicata nel medio tempo in significazione di pago, di regione, come ne fa fede il Ducange nel Dizionario della bassa latinità.

Noi crediamo bene che essendosi il governo di chiesa improntato sul governo politico (intendiamo delle ripartizioni territoriali, e delle provincie, come pure della finanza) il metropolita di Grado avesse giurisdizione nell'Istria, per lo meno nell'Istria supra mare, e vi avesse dotazione metropolitana, fosse con esazioni, fosse con altro. Nel placito istriano dell'804 si vede che il patriarca di Grado godeva l'esenzione di ogni contributo per le greggie sue che pascolavano nei comunali dell'Istria; in altra carta del 933 si vede che il patriarca di Grado aveva proprietà, da altre carte apparisce altrettanto; il tempo ed il modo di cessazione di tali proprietà, forse verrà in chiaro per iscoperta di nuove carte.

La chiesa godeva privilegi per riguardo alle terre di sua proprietà, le terre della chiesa d'Aquileja per indulto di Carlomagno e di Carlomanno erano equiparate a terre nobili, nè allora appena cominciò questa privile-

giata proprietà che data da più antico; la chiesa aveva già in precedenza il diritto di giurisdizione sui propri servi, poi sui coloni, poi sugli abitanti, così che la chiesa esercitava sulle proprie terre, vera giurisdizione barona e, poi vennero le esenzioni per cui neppure al re si corrispondevano le imposte, a meno che non fosse presente nel regno, e le esigesse; non l'albergaria, non il fodro, non la parata, non altri di siffatte contribuzioni. Ciò era per Aquileja.

Quanto alla chiesa metropolitana di Grado, nel diploma che pubblichiamo, Imperatore Ottone II confermava tutti i di lei possessi, nel modo come era stato convenuto dal suo antecessore Carlo (Carlomagno) coi Greci. Con questo nome s'intendeva il dominio di Costantinopoli; anche nel Placito istriano si usava questa voce in eguale significato — *dum fuimus sub potestate Grecorum Imperii — quas Greci ad suas tenuerunt manus — Grecorum tempore — Magister Militum Grecorum — Greci sub cujus antea fuimus potestate.* — Ottone II confermava poi il diploma del padre suo del 967, e citava la bolla di Papa Gregorio IV dell'830 colla quale al patriarca di Grado veniva confermata la giurisdizione metropolitana sui vescovati istriani, la quale forse determinò Ottone I alla concessione dei privilegi.

Le possessioni del patriarcato di Grado entro i confini del regno, erano in Morsano, in Galligo, in Rerant (c'è vizio di lezione in quest'ultima voce) nel termine marino dell'Istria in Trieste, in Capodistria, in Pirano, in Cittanova, in Parenzo, in Rovigno, in Pola e nel castello di S. Giorgio, il quale non è l'omonimo sul Quietò, ma altro tra Pola e l'Arsa; del vescovato di Pedena nessuna menzione, era in Istria ma non in *marino Termino*. Imperatore Ottone voleva immuni le cose del patriarcato e dei vescovi da ogni contribuzione pubblica qualsiasi, le voleva esenti dalla giurisdizione di qual sivoglia autorità, perfino da quella del giudice ordinario; fossero conventi, persone laiche, ville, predi, possessioni. Le pievi prime, le chiese battesimali erano egualmente partecipi di siffatti privilegi. Concedeva poi (il passo è oscuro a noi) che i vescovi al paro della santa Madre chiesa universale romana, potessero fare acquisto di diritti di esazione, lo che sarebbe acquistare baronie. Gli schiavi della chiesa, i coloni, i forestieri, qualunque abitante sulle terre della chiesa, non possano essere citati che dinanzi alla chiesa od ai suoi messi. Le terre venivano fatte immuni non solo da qualunque contribuzione regia, ma perfino da quelle che si pagavano al conte per la difesa del paese (contribuzioni che si pagavano ancor nel secolo passato sotto nome *Cavalleggieri, Lanzespezate*). Le contribuzioni al conte *pro hoste facienda* erano in generi, grano, silico, olio, vino, ed odorano di antichità più remota. L'*hostis* era veramente un'armata provinciale, le cernide, al cui servizio erano tenuti tutti fra i 16 e 60 anni, meno i funzionari, i medici, i notai, i sacerdoti, i giureconsulti, gli ammalati, i poveri, le donne e specialmente tenuti erano i vassalli: però da un diploma del conte Alberto III si vede che erano tenuti gli istriani al servizio militare anche fuori della provincia, come l'usarono i Veneti colle Cernide, ed il principe austriaco coi milizioti di Trieste. Pagavasi una tassa per andare im-

muni dal servizio militare, e la dicevano *pro hoste*, ma nel diploma di Ottone II aggiungendovi *facienda*; questa del diploma non era la tassa per godere l'immunità, ma quella che era imposta per coprire le spese dell'esercito, il quale anche più tardi si vede in Istria capitanato di diritto dal conte. I soldati dell'*hostis* non avevano paga, ma crediam bene che avessero dal pubblico le vettovalie. Però crediamo che dall'imposizione *pro hoste* fossero esentati i Piranesi, in quanto che abitavano sopra terre della chiesa; abbiamo veduto carte dalle quali risultava che i Piranesi fossero *fideles* dei vescovi di Capodistria. Ottone voleva esenti i Piranesi, e gli abitanti delle terre vescovili non solo dal servizio militare, ma altresì da ogni contribuzione per l'esercito. Ci pare nel testo senz'altro viziato che si conceda ai coloni dei vescovi il diritto di armamento per difesa, sotto proprio giuramento militare; il diritto cioè di guardia territoriale; la quale concessione sembra meglio espressa nel passo successivo, ma che a noi pare imperfetto.

Pare cioè a noi indicarsi nel diploma, che cessata la serie dei vescovi proprii di Capodistria, ai quali era sottoposto Pirano (come crediamo nell'ottavo secolo dopo il vescovo Senatore) il vescovato di Capodistria venisse dato in commenda ai Patriarchi di Grado, i quali così ebbero e Capodistria e Pirano, città ambedue che nel primo tempo della conquista di Carlomagno erano rimaste ai Greci, e più tardi vennero aggregate al regno, e che perciò sembrano state poste in altra condizione delle città istriane, e perciò meglio addette al patriarcato di Grado. Sembra che l'imperatore abbia specialmente accordato ai Capodistriani ed ai Piranesi, il diritto di armamento a propria difesa, secondo il diritto del regno. Il quale diritto poi non ci è noto; forse si attribuisce il diritto su quelli che hanno cento soldi o cinque libre di oro di fortuna, come si imponeva l'eribanno a chi avesse sei libre d'oro di fortuna, e chi avesse quattro mansi di terreno che sarebbero quarantotto jugeri romani o ventiquattro austriaci doveva servire personalmente, e non arrivando a siffatta quantità, fra più frazioni se ne sosteneva il peso in proporzione della possidenza dietro norme stabilite. Anche queste milizie erano banni, ognuno sotto il proprio signore: così che nell'Istria il Patriarca di Grado avrebbe perfino avuto armati, non soldati in pianta stabile, però armati alla difesa propria. Notiamo la singolare coincidenza che mentre le leggi franche volevano 48 jugeri per soldato, la legge romana assegnava 50 jugeri ai coloni che presero stanza in Aquileja. La recrutazione, se può dirsi recrutazione, sarebbe seguita non secondo numero di popolo, ma secondo possidenza. Se fossero giunti fino ai nostri tempi li statuti primitivi delle città istriane, intendiamo delle precie, e che avevano l'autorità di polizia, sarebbe facile di riconoscere nei loro ordinamenti di milizia, ed il diritto di proprio armamento, ed il modo di chiamare alle armi i propri, quali condizioni dovessero avere per sottostare alla scelta, quali li esenti; e se avessero erario proprio militare, e come radunato; intendiamo sempre dei cittadini. Certo che in Trieste, in Capodistria, in Pirano, in Pola, vi furono capitani, con potere militare prima della dedizione dell'una alla serenissima Casa d'Austria, delle altre al principe veneto; nè mai ci è acca-

duto di vedere che il solo fatto dell'armamento, indipendente dall'uso che avessero fatto delle armi, venisse considerata usurpazione dei diritti del principe. Venezia non amò questi armamenti cittadini, e li lasciò andare nell'oblivione; coll'armamento caddero anche i castelli che per entro le città, si tenevano dalle città medesime; e come la milizia del principe fu l'armamento unico per servizio ordinario di guerra, così la rocca del principe divenne l'unico fortalizio nelle città. Abbiamo certa notizia che in Trieste oltre la fortezza che era del principe, vi fosse anche un castello inferiore dei cittadini; altrettanto era in Capodistria, la quale entro alla città aveva castello, il quale non veniva presidiato dai Veneziani, che costruirono il Castel Leone.

Notiamo come anche in questo diploma la città di Capodistria si indichi col nome volgare *Capris*, traduzione in latino dell'antico nome *Aegis*, anzi che col nome nobile di Giustinopoli, che la chiesa ha sempre conservato. Ma non è il Patriarca che scrisse il diploma, sebbene il minutante dell'imperatore Ottone che in altro diploma fece altrettanto. Fra i luoghi annoverati sui quali il Patriarca aveva giurisdizione non comparisce Umago verso la chiesa del diploma dopo una lacuna ci pare di vedere tale nome, ma potrebbe essere diversamente. Umago era dei vescovi di Trieste, riconosciuto loro da re Ugo, però faceva comune da sè; e sebbene non di primo rango, neppure di ultimo.

Se noi siamo andati troppo oltre colla scorta delle parole incerte di diploma scorretto, speriamo di averne lezione più esatta, da chi potendo consultare migliore testo, dubitasse dei nostri pensamenti.

Investitura di Castellione fatta a Matilde e Cunegunda contesse d'Istria.

Diamo luogo fra altri diplomi istriani, ad uno ch'è del 1186 tratto dalle schede del letterato parentiano del secolo passato D. Bartolommeo Vergottini.

È desso l'investitura feudale che il vescovo Pietro di Parenzo, insieme signore di Orsaria dava a Matilde e Cunegonda figlie del conte d'Istria Mainardo del Castello detto Castellione. Il quale castello fu detto essere quella stessa possessione che presso Orsera è tuttodì posseduta dalla nobile famiglia de Vergottini. Questo nome di Castellione tanto frequente altrove, non è raro in Istria, ve ne era uno fra Buje e S. Giovanni del Cornetto, nel sito che oggidì chiamano Coronica; altro ve ne era nel territorio di Trieste, ove prevaleva secondo il modo di pronunciare il nome di Castion; e questi Ca-

stellioni pensiamo fossero per ogni condizione inferiori ai *Castra* che erano veri fortalizi quand'anche per caso successivamente convertiti in abitati; ai *Castella* che erano abitati per rango inferiori alle città, murati per sicurezza; diversi poi dai *Castellaria* che anche nel medio tempo esprimevano antico fortalizio. Castellione che per noi in caso retto sarebbe *Castellio* corrisponde a piccolo castello, al *Châtillon* dei Francesi; così la voce medesima esprimerebbe infima categoria di luoghi fortificati.

Nel diploma lo si dice *Castrum Castellionis* pensiamo perchè la voce Castellione era nome proprio. Noi non abbiamo tanta certezza quanta altri l'ebbero che col diploma prodotto si desse in feudo Castellione alle contesse Matilde e Cunegunda, nè abbiamo certezza che queste fossero figlie di Mainardo, sospettando anzi che se nell'originale stà veramente scritto *filias*, cioè s'intenda figlie di famiglia della quale era capo, non figlie legittime e naturali; oggidì non tocchiamo più oltre di questi sospetti, troppo incerte essendo a noi le cose dei Conti d'Istria e di Gorizia.

Il Vescovo richiesto di dare l'investitura, convocò la curia dei suoi vassalli, e patteggiò col Conte Mainardo certamente capo della casa. Volle che questi rinunciassero ai quartesi di S. Mauro e S. Maria, dei quali ebbe questione col Vescovo Uberto di Parenzo. Non conosciamo l'origine di siffatte questioni, ma ci pare di ravvisare che il Conte investito della decima laica, pretendesse andare esente dalla corrisponsione del quartese al clero.

Il Vescovo esigeva poi che si lasciassero integre a lui le decime di Rovigno, decime che diedero occasione ad altre questioni, svelate da carta che pubblicheremo.

La carta veniva rilasciata in Pisino, nella cappella privata del Conte Mainardo, certamente del castello o palazzo che aveva, e vi intervenivano come testimoni l'Abbate di S. Pietro in Selve, Abbazia che era di fondazione dei Conti, nella cui chiesa avevano le tombe; ed il Gastaldo di S. Lorenzo, castello sul quale i Conti d'Istria ebbero diritti, che in tempi anche vicini, venivano indicati da annua corrisponsione di pepe alla Camera Comitale.

ERRATA-CORRIGE

Al N. 36-37 dei 4 Settembre 1855.

Pagina 174: in volendo — in volendolo
 „ 175: Propere — Prospere
 „ „ Giulio II — Pio II.

Anno 974.

2 Aprile Indizione

Imp. Ottone II conferma alla chiesa di Grado gli antichi diritti nel Friuli, nell'Istria ed altrove.

(Dal Codice Trevisani).

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Otto divina clementia imperator Augustus. Dignum est ut Celsitudo imperialis quantum ceteros honores et potestates fastigio antecellit, tantum erga omnes pietatis sue munus impendere satagat. Igitur omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque, presentium scilicet et futurorum, comperiat magnitudo, qualiter venerabilis Vitalis Patriarcha Gradensis ubi Beatorum atque Sanctorum ejusdemque venerabilis loci patriarcharum corpora sedisque Evangeliste Marci ab ipso Deo spirante primum Aquileje Evangelium edita et docta prius. Ecclesie Clero populoque Romano eundem observantes Apostolorum principem sedesque Hermachore prefati alumni et ineffabilia innocentorum obsequia commorantur Hiatrainia nomine, mandans honorifice inuisere nostramque presentiam deprecatus per nuncium suum nomine Andreinum est nostram clementiam, genitoris nostri prestum (praeceptum?) affirmata (confirmaremus) datum secunda die januarii anno dominice incarnationis nongentesimo sexagesimo septimo imperii vero ejusdem genitoris nostri Domini Ottonis invictissimi Imperatoris sexto Indictione XI. Actum Rome sub Joanne Papa. Ubi nunc omnium invidorum justitiam in sinodo divini spiritus precibus predictorum Sanctorum atque Confessoris, Pape Gregorii discretionem, qui lites sanctorum amborum Patriarcharum dissecans Patriarchales concesserat insulas utrisque p. missos causa ejusdemque rei Gradensis Joannem Diaconum cognomine dentur et Joannem cognomine Contarenum obculcaverat ut p. eos postmodum confirmationis similis apices de omni quod subtus constat preter id quod inservimus nostra gratia genitor noster prebuerat. Nos ergo hoc scientes quia obedire sanctis petitionibus oportet aures nostras pietati accomodare secuti sumus ejusdem venerabilis Vitalis Patriarche meritorum presagia pia per suum Cappellanum Andreinum nomine et Claro ingeniolo petitiones de eodem Patriarchatu augendo ut inviolabiter edictum eternaliter a cunctis observetur per renovationem quinimo auctione nostri precepti et valeat genitoris nostri. Igitur omnium fidelium Sancte Dei Ecclesie nostraeque presentium scilicet et futurorum comperiat magnitudo quod prefatus Patriarcha Sancte predictae Ecclesie Gradensis Metropolitane per predictum Legatum Foro-Julienisium

slimate perductum nostram deprecatus est majestatem ut de rebus Patriarchatus sui et Episcoporum suorum que infra ditionem Imperii nostri consistere noscuntur confirmationis nostre preceptum fieri juberemus secundum genitoris nostri ut proprias res quas in Mursiano seu in Galigo seu in Rerant partim in territorio Aquileje et in Marino termino saltem in Istria in Tergesto in Justinopoli Pirano Civitate nova Parentio Raguvio Polla atque in Castello S. Georgii et reliquorum locorum tam infra quam citra seu in Bononia vel in Romania sine in quibuscunque locis infra ditionem Imperii nostri habere videntur absque cujusdam contrarietate seu refragatione retinere quivissent quemadmodum temporibus Caroli predecessoris nostri decretum cum grecis sancitum possidere. Cujus petitionis, ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit libenter acquiescentes et juste judicantes hos excellentie nostre apices decrevimus fieri p. quos precipimus atque jubemus ut nullus in nostro jure degens vel Patriarcha Archiepiscopus Episcopus Prepositus Decanus Vicedecanus Dux Marchio Comes Vicecomes Sculdascius seu aliquis exactor alicujus rei tam clericorum quam laicorum nec nullus judex publicus vel quilibet ex judiciaria potestate in monasteria seu laicos vel in villas seu predia vel possessiones predictae S. Matris Ecclesie Gradensis ac Episcoporum suorum seu in ecclesias baptismales saltem precipue in plebem primam vel in quibuslibet pagis patriisque et territoriis quod infra ditionem totius nostri Imperii possident, vel deinceps in jure ipsius Sancti loci ac episcoporum suorum quolibet more voluerit divina pietas augere, ad causas judiciali more audiendas, vel fodra exigenda, vel mansiones vel paratas faciendas, nec ullas redibitiones tam justas quam injustas requirendas, ingerere aut exactare presumat. Concedimus etiam illi ut Episcopis ejus propter Dei ejusque tantorum Sanctorum patrocinia illic acquiescentium ac ob eum quia tam longe suo munere nos invisere dignatus est largientes ad elemosinam nostram privilegium in acquirendis justiciis sicut universalis mater nostra Romana Ecclesia habet in annos legatos ut liceat memorato Venerabili Patriarche ac Episcopis suis et Patriarchatui Episcopatus sui omnia suarum Ecclesiarum mancipia colonos advenas servos ac reliquos qui super earum Ecclesiarum terris manent omni jure et ordine judicandi stringendi singulariter habere ut nullus in nostro jure commorantium vel Comitum aliquo tenore audeant commonere aut ad placitum vel ad aliquam stricturam sed proprium ad dominum eo tempore viventem sint constringendi vel ad aliquem super eos constitutum et missum ac dominorum suorum aut ipsorum episcoporum eorumque missorum volverit, etiam si quem reditum hactenus alicui eorum locorum terrarum laborantium, alicui vel Comiti quocumque modo vel causa aut more pro hoste facienda, precipue piranenses dedissent granum silicum oleum vinum jam ac reliqua, nullo modo volumus concedant, aut id aliquo modo exactare quilibet presumat, aut hostem aut donum ab ipsis vel a dominis suis aut super ipsis missis inquirendis vel vassalo legato aut quicquid hactenus facere reddere ut modo, sed omni jure et tenore ut prediximus Sanctorum quorum episcopis tunc degentibus subjacent quod prelibavimus et pro ecclesiarum rebus familiares Coloni volumus singulariter pro se possint defendere suo Sacramento proprio. Caprenses quidem et Piranenses et ceterorum locorum qui sunt et qui erunt de Patriarchatu ejusdemque Episcopi et illi usque ad centum solidos de suo proprio valentes aureos concedimus liceat proprio Sacramento juxta ejusdem Regni jus defendere et ipsi in omni dictu et actu in omni suo familiari jure et statu dominantur et subiaceat perpetue a presidentibus tum se locaque sancta, igitur ut nullius inferentis in nostro jure degenti obstaculum vel tergiversatio contra hos nostre confirmationis apices fiat nescienter negligenterue recapitulando cuncta que hucusque protulimus precipientes imperamus ut quiequit in Civitatibus prenomatis ut et humano in quibusue territoriis domibus curtibus locis desertis plateis mansionibus fossis stagnis aquis aquarumque decursibus insulis portubus vineis olivetis molendinis piscationibus silvis venationibus arbustis salictis carenis saltibus paludibus salinis pratis pascuis ripis rupibus alpibus collibus montibus planiciebus campis tam cultis quam incultis mancipiis gazis (servis?) etiam legibus Gradensis Patriarchatus ejusque Episcopus habere quocumque modo visum est ac retinere observare in nostra ditione omnes commorantes quemadmodum supra retulimus insistant sive sit aut desit unquam preceptum

genitoris nostri etiam si minus aut inepte quidlibet depromens. Et omnino precipueque de aldionibus servis colonis advenis habitatoribus observent secundum quod supra retulimus. Si quis vero hoc tempore presumpserit et observare in integrum neglexerit quod in capitulari nostro habetur quod est DCCCCL. absque dubio componat absolvatque sciens se id compositurum, id autem ut verius stabiliusque ab omnibus in sinu universalis Ecclesie alentibus in nostraque administratione manentibus credatur hoc confirmationis nostre pragmaticum fieri jussibus precipientes et anuli nostri impressione sigillari fecimus quemadmodum a nostris antecessoribus in regno hactenus repertum est atque invenitur capitulatio. Nos quoque quod congruum et hactenus dignum est et precellentius fuit nobis juxta quod usque modo factum est in certis edictis Regnum atque Imperatorum dignum duximus certiore fidem omnibus nostris fidelibus accommodare propria manu corroboravimus in signo nostri nominis penam traudentes ut eternaliter inconcussum hoc opservetur feliciter.

Guylielmus Cancellarius ad vicem Roberti Archiepiscopi Moguntini atque Archicapellani recognovit et probavit feliciter.

Anno 1186.

3 Agosto Indiz. V. Pisino.

Vescovo Pietro di Parenzo investe del Feudo di Castellione Matilde e Cunegunda figlie del Conte Mainardo d' Istria.

(Da Schede del Vergottini).

In nomine Dei eterni. Anno dominicae Incarnationis M. C. LXXXVI regnante domino nostro Friderico piissimo rege die vero III intrante Augusto Indictione V. Actum in Castro Pisini ubi insimul convenerunt Petrus Parentinus Episcopus et Comes Mainardus multimodis precibus jam dictum episcopum deprecabatur per filias suas Maiteldam et Cuneguldam de Feudo quod Pater illarum investiverat. Unde Episcopus habito suorum Vassallorum consilio tali pacto et tali conditione de Feudo illas investivit, quod Comes Mainardus omnes quartas S. Mauri et Sancte Marie de Parentio de quibus cum Uberte Parentino Episcopo controversiam habebat ante nativitatis diem ejusdem anni, sine aliquibus expensis libere et quiete sibi deliberaret et Castrum Castellioni cum omnibus appendicis suis aquireret et decimas de Rubino sibi integre reservavit, et quinque marchas in presentiarum sibi daret, quod si hoc facere minime poterit vel nolet, totum quod investiverat irritum et vacuum esse debet. Hoc factum est in Pisino in capella Comitis Meinardi ab utraque parte testibus rogatis Martino Abbate S. Petri de Silva, Catulo Magistro Scholarum, Olderico de Duobus Castellis Bernardo Gastaldione de sancto Laurentio.